



CITTÀ DI ALBANO LAZIALE

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

COPIA USO AMMINISTRATIVO

**SETTORE IV
DIRIGENTE IV SETTORE**

DETERMINAZIONE

N. Registro Gen.le 839 del 11-06-2018

N. Settoriale 111 del 11-06-2018

Oggetto: Disposizioni organizzative in merito all'attività edilizia soggetta al regime amministrativo della SCIA.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2018 - 2020 ai sensi degli art.10 del D.Lgs. n. 118/2011 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000. Aggiornamento DUP 2018 - 2020 Sezione Operativa;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 17.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance 2018 – 2020 e sono stati affidati i capitoli di bilancio in gestione ai dirigenti e ai responsabili dei servizi;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Vista la legge n. 124/2015;

Visti i D. Lgs n. 126/2016 e n. 222/2016;

Vista la legge regionale n. 21/2009;

Vista la legge regionale n. 7/2017;

Visto il decreto del Sindaco n. 29 del 01.12.2016 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dirigente la responsabilità del Servizio IV;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 19.01.2017 con la quale si è proceduto all'istituzione dello Sportello Unico per l'Edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001, ed all'approvazione del relativo regolamento di organizzazione e funzionamento;

Visto il vigente Piano anticorruzione dell'Ente;

Dato atto che:

a) nell'ambito della materia concorrente "governo del territorio", i titoli abilitativi relativi agli interventi edilizi costituiscono oggetto di una disciplina che assurge a principio fondamentale e tale valutazione deve

ritenersi valida anche per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) che, seppure con la sua indubbia specificità, si inserisce in una fattispecie il cui effetto è pur sempre quello di legittimare il privato ad effettuare gli interventi edilizi;

b) nella Regione Lazio non esiste una specifica legge regionale che detti una specifica disciplina a regime in ordine ai procedimenti amministrativi relativi ai titoli abilitativi edilizi e, pertanto, le norme di riferimento sono esclusivamente quelle contenute nel D.P.R. n. 380/2001.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 19 – comma 6 ter – della legge n. 241/1990 e della giurisprudenza in materia:

a) la SCIA non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile, ma si qualifica – sia soggettivamente che oggettivamente – come atto di natura privata non sostenuto da un provvedimento amministrativo a forma tacita. La SCIA, pertanto, non dà luogo ad un titolo costitutivo, rappresentando esclusivamente un atto privato volto a comunicare l'intenzione di intraprendere una attività direttamente ammessa dalla legge;

b) gli interessati, pertanto, possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'Amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31 – commi 1, 2 e 3 – del D. Lgs. n. 104/2010;

c) il potere inibitorio previsto dall'art. 19, comma 3 e comma 6, della legge n. 241/90 e dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 può essere esercitato solamente entro il termine perentorio di trenta giorni. Successivamente l'Amministrazione comunale può emanare soltanto provvedimenti d'autotutela e sanzionatori, in quanto alla scadenza del suddetto termine perentorio matura l'autorizzazione implicita ad eseguire i lavori progettati e indicati nella SCIA, restando fermo al contempo il potere dell'Amministrazione comunale di provvedere non più con provvedimento inibitorio ma con provvedimento sanzionatorio di tipo ripristinatorio o pecuniario, in base alla normativa che disciplina la repressione degli abusi edilizi;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 6 del “Regolamento di organizzazione e funzionamento del SUE”, impartire disposizioni interne tese a dare indicazioni sul procedimento amministrativo da applicare nel caso di attività edilizia soggetta al regime amministrativo della SCIA e ad chiarire il termine di efficacia;

Evidenziato che le suddette disposizioni sono funzionali all'implementazione di procedure per la gestione informatizzata delle pratiche di competenza del SUE;

Ritenuta la competenza del sottoscritto dirigente ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

1) **Di fornire** le seguenti disposizioni organizzative in merito agli interventi edilizi sottoposti al regime amministrativo della SCIA:

1.1) fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi edilizi previsti nella Parte I – Titolo II – Capo III del D.P.R. n. 380/2001, il regime amministrativo della SCIA si applica per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 380/2001;

1.2) il procedimento amministrativo è disciplinato dall'art. 19 e dall'art. 19bis della legge n. 241/90, dall'art. 22 e dall'art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001 nonché dalle disposizioni legislative ivi richiamate;

1.3) la SCIA diviene efficace dalla data della sua presentazione ed è immediatamente operativa: i lavori, pertanto, possono essere iniziati immediatamente e non si rende necessario, successivamente alla presentazione della stessa SCIA, inviare una specifica comunicazione di inizio lavori ad eccezione dei casi ove questa sia specificatamente prevista dalla legge per determinati e specifici interventi (ad esempio: opere strutturali, lavori legati all'efficientamento energetico, ecc.);

1.4) entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA, il SUE effettua, anche a campione, i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività: quando sia accertata la

carezza di tali requisiti, può essere vietata la prosecuzione dell'attività o può essere chiesto all'interessato di conformare l'attività alla normativa vigente;

1.5) poiché la SCIA è immediatamente operativa, essa deve essere **obbligatoriamente corredata** – fin dalla data della sua presentazione:

- 1.5.1) dei pareri, nulla-osta ed atti di assenso, comunque denominati, relativi alla tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico nonché di tutti gli altri eventuali atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del previsto intervento edilizio come definiti dalla vigente legislazione in materia;
- 1.5.2) dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- 1.5.3) ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui all'art. 19, comma 1 - primo periodo, della legge n. 241/90; tali attestazioni e asseverazioni devono essere corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza del SUE;
- 1.5.4) nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti – con esclusione di quanto previsto al precedente punto 1.5.1 – da attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al precedente punto 1.5.3), salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti;

1.6) in alternativa a quanto indicato al precedente punto 1.5), per l'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, l'interessato può far ricorso alle procedure di cui all'art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001. Il termine per l'acquisizione dei pareri da parte del SUE è quello previsto dall'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7 del medesimo art. 20. A tal fine alla SCIA deve essere **obbligatoriamente allegata**, fin dalla data di presentazione, la documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa necessaria per acquisire i previsti pareri. Per l'acquisizione dei suddetti atti di assenso, comunque denominati, risulta necessario che il tecnico incaricato dall'interessato provveda a verificare, preliminarmente, presso gli altri Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento la documentazione da trasmettere: il SUE non è responsabile in ordine alla incompletezza ed alla qualità della documentazione ricevuta;

1.7) in assenza di specifiche disposizioni regionali, tese a disciplinare il regime amministrativo della SCIA ad integrazione delle disposizioni dell'art. 22 e dell'art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001, **non è ammessa la presentazione di una SCIA nella quale l'interessato subordini l'inizio dei lavori alla futura acquisizione di atti di assenso**, comunque denominati. Le fattispecie ammesse, pertanto, possono essere esclusivamente quelle previste dai precedenti punti 1.5) o 1.6). Pertanto, in assenza degli allegati obbligatori alla SCIA di cui ai precedenti punti 1.5) ed 1.6), la stessa SCIA non può essere accolta dal competente Ufficio comunale o, qualora presentata mediante PEC, sarà oggetto dei provvedimenti previsti dall'art. 19, comma 3 e comma 6, della legge n. 241/90 da adottare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presentazione della stessa SCIA, fatto salvo quanto previsto dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 nonché le responsabilità e le sanzioni previste dal medesimo D.P.R. n. 380/2001;

1.8) decorso il termine perentorio di trenta giorni di cui al precedente punto 1.7), ove ne ricorrano le condizioni, il SUE adoterà comunque i provvedimenti previsti dall'art. 19, comma 3, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della legge n. 241/90: il termine di diciotto mesi entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio decorre dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 3 e comma 6bis, della legge n. 241/90. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990: *"in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato"*.

1.9) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e degli artt. 22 e 23 bis del D.P.R. n. 380/2001, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ha la seguente durata:

- 1.9.1) inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della SCIA o successivamente all'acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri;
- 1.9.2) fine lavori: il termine di efficacia della SCIA non è espressamente specificato né dal D.P.R. n. 380/2001 né dalla legge n. 241/90; tuttavia, avendo la SCIA sostituito la DIA, si ritiene che l'ultimazione dei lavori debba avvenire entro il termine massimo di tre anni decorrenti dalla data di presentazione. Le procedure di acquisizione dei pareri di cui all'art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001 non determinano una proroga o una estensione del suddetto termine di efficacia;
- 1.9.3) proroga: non è possibile richiedere una proroga: la realizzazione della parte dell'intervento edilizio non ultimata entro il termine di efficacia della SCIA è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA.

1.10) trovano applicazione le disposizioni dell'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241/1990: quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato può presentare un'unica SCIA allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Trova applicazione quanto indicato al precedente punto 1.4);

1.11) il Responsabile del SUE, ove ne ricorrano le condizioni, procederà alle segnalazioni di cui all'art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 fatte salve eventuali ulteriori responsabilità come previste dalla legge.

2) **Di fornire** le seguenti disposizioni organizzative in merito agli interventi edilizi sottoposti al regime amministrativo della **SCIA alternativa al permesso di costruire**:

2.1) fatta salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi edilizi previsti nella Parte I – Titolo II – Capo III del D.P.R. n. 380/2001, il regime amministrativo della SCIA alternativa al permesso di costruire si applica per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dall'art. 23, comma 01, del D.P.R. n. 380/2001;

2.2) il procedimento amministrativo è disciplinato dall'art. 19 e dall'art. 19bis della legge n. 241/90, dall'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dalle disposizioni legislative ivi richiamate. Per la SCIA alternativa al permesso di costruire non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 23 bis del D.P.R. n. 380/2001;

2.3) la SCIA acquista efficacia una volta decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione e, ai sensi dell'art. 23 – comma 2 – del D.P.R. n. 380/2001, è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni;

2.4) nel caso la normativa preveda, per la realizzazione del previsto intervento, l'acquisizione di atti di assenso - comunque denominati - diversi da quelli legati ai seguenti vincoli:

- vincolo idrogeologico,
- vincolo ambientale,
- vincoli paesaggistici o culturali,
- vincoli relativi alla difesa nazionale,
- vincoli relativi alla pubblica sicurezza,
- vincoli relativi all'immigrazione,
- vincoli relativi all'asilo ed alla cittadinanza,
- vincoli relativi all'amministrazione della giustizia,
- vincoli relativi all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
- vincoli relativi alla normativa per le costruzioni in zone sismiche;
- vincoli imposti dalla normativa comunitaria;

questi sono comunque sostituiti da autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni rilasciate da tecnici abilitati e relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi: esse vanno **obbligatoriamente prodotte** a corredo della documentazione allegata alla stessa SCIA e sono soggette alle successive verifiche, anche a campione, da parte del Comune e/o degli organi e delle amministrazioni competenti;

2.5) in presenza dei vincoli indicati al precedente punto 2.4) la cui tutela sia attribuita al Comune, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001. Il termine di efficacia previsto dall'art. 23, comma 1, del medesimo D.P.R. (trenta giorni) decorre dalla data di rilascio del relativo atto di assenso. I documenti tecnico-progettuali ed amministrativi necessari ad acquisire i suddetti atti di assenso devono essere **obbligatoriamente allegati** alla stessa SCIA: in difetto trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 2.7). Entro il termine di trenta giorni su indicato, il Dirigente o il Responsabile del SUE – ove ne ricorrano le condizioni – può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 nonché le responsabilità e le sanzioni previste dal medesimo D.P.R. n. 380/2001;

2.6) in presenza dei vincoli indicati al precedente punto 2.4) la cui tutela non sia attribuita al Comune, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001. Il termine di efficacia previsto dall'art. 23, comma 1, del medesimo D.P.R. (trenta giorni) decorre dall'esito della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/90. I documenti tecnico-progettuali ed amministrativi necessari alla convocazione della conferenza di servizi devono essere **obbligatoriamente allegati** alla stessa SCIA: in difetto trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo punto 2.7). Entro il termine di trenta giorni su indicato, il Dirigente o il Responsabile del SUE – ove ne ricorrano le condizioni – può adottare i provvedimenti previsti dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 nonché le responsabilità, e le sanzioni previste dal medesimo D.P.R. n. 380/2001;

2.7) in assenza di specifiche disposizioni regionali, tese a disciplinare il regime amministrativo della SCIA alternativa al permesso di costruire ad integrazione delle disposizioni dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, **non è ammessa la presentazione di una SCIA nella quale l'interessato subordini l'inizio dei lavori alla futura acquisizione di atti di assenso**, comunque denominati. Pertanto, nel caso in cui alla SCIA non siano allegati le attestazioni, le autocertificazioni, i pareri, i nullaosta e gli atti di assenso – comunque denominati – di cui ai precedenti punti 2.4), 2.5) e 2.6) o, in alternativa, i documenti tecnico-progettuali ed amministrativi necessari alla loro acquisizione, la SCIA non può essere accolta dal competente Ufficio comunale e, qualora presentata mediante PEC, sarà oggetto dei provvedimenti previsti dall'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, fatto salvo quanto previsto dalla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 nonché le responsabilità e le sanzioni previste dal medesimo D.P.R. n. 380/2001;

2.8) decorso il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 20, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001, ove ne ricorrano le condizioni, il SUE adotterà comunque i provvedimenti previsti dall'art. 19, comma 3, della legge n. 241/90 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della medesima legge n. 241/90: il termine di diciotto mesi entro il quale può essere disposto l'annullamento d'ufficio decorre dalla data di scadenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 19, comma 3 e comma 6bis, della legge n. 241/90. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990: "*in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato*";

2.9) nei casi di cui ai precedenti punti 2.4), 2.5) e 2.6) risulta necessario che il tecnico incaricato dall'interessato provveda a verificare, preliminarmente, presso gli Enti e/o Uffici coinvolti nel procedimento, la documentazione tecnico-progettuale ed amministrativa da trasmettere. Il SUE non è responsabile in ordine alla incompletezza ed alla qualità della documentazione ricevuta;

2.10) ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e degli artt. 22 e 23 bis del D.P.R. n. 380/2001, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire ha la seguente durata:

- 2.10.1) inizio lavori: decorso almeno il termine di trenta giorni previsto dall'art. 23, commi 1 – 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001;
- 2.10.2) fine lavori: i lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di tre anni decorrenti dalla data di efficacia della SCIA coincidente con la data di scadenza del termine di cui al punto precedente. L'ultimazione dei lavori va comunicata al SUE al quale va trasmesso l'atto di collaudo di cui all'art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001;
- 2.10.3) proroga: non è possibile richiedere una proroga: la realizzazione della parte dell'intervento edilizio non ultimata entro il termine di efficacia della SCIA è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA.

2.11) trovano applicazione le disposizioni dell'art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241/1990: quando per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato può presentare un'unica SCIA allo Sportello Unico del Comune, il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 23, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001;

2.12) non si rende necessario, successivamente all'intervenuta efficacia della SCIA, inviare una specifica comunicazione di inizio lavori ad eccezione dei casi ove questa sia specificatamente prevista dalla legge per determinati e specifici interventi (ad esempio: opere strutturali, lavori legati all'efficientamento energetico, ecc.);

2.13) il Responsabile del SUE, ove ne ricorrano le condizioni, procederà alle segnalazioni di cui all'art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 fatte salve eventuali ulteriori responsabilità come previste dalla legge.

3) Di fornire le seguenti disposizioni organizzative in merito agli interventi edilizi sottoposti al regime amministrativo della **SCIA/DIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 21/2009**:

3.1) è da ritenere che, limitatamente agli interventi previsti dalla l.r. n. 21/2009, la Regione Lazio abbia di fatto fornito disposizioni procedurali integrative delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, in particolare:

- 3.1.1) art. 6, comma 4 bis, della l.r. n. 21/2009: *“le DIA, le SCIA e le domande per il rilascio del permesso di costruire presentate entro il termine di cui al comma 4, da ultimo prorogato al 1° giugno 2017, proseguono il relativo iter di definitiva formazione e devono essere esaminate dall'amministrazione competente, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali vigenti ed in particolare dall'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241”*;
- 3.1.2) art. 6, comma 4ter, della l.r. n. 21/2009: *“nel caso in cui la DIA o la SCIA, alternativa al permesso di costruire, sia carente degli obbligatori pareri e autorizzazioni comunque denominati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3 e 4 del d.p.r. 380/2001”*;

3.2) alla luce di quanto indicato al punto precedente, pertanto, limitatamente agli interventi sottoposti al regime amministrativo della SCIA/DIA alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 21/2009:

- 3.2.1) inizio lavori: l'inizio dei lavori potrà avvenire solo dopo che la SCIA/DIA ha acquisito efficacia essendo almeno trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 23, commi 1 – 3 e 4, del D.P.R. n. 380/2001. Affinché la SCIA/DIA acquisti efficacia è necessario che siano stati acquisiti, in relazione agli interventi edilizi che si intendono eseguire, **tutti indistintamente** i pareri, nullaosta ed atti di assenso, comunque denominati, in assenza dei quali **non è consentito procedere all'inizio dei lavori in conseguenza dell'inefficacia della SCIA/DIA**;

- 3.2.2) fine lavori: i lavori devono essere conclusi entro il termine massimo di tre anni decorrenti dalla data di efficacia della SCIA/DIA coincidente con la data di scadenza del termine di cui al punto precedente. L'ultimazione dei lavori va comunicata al SUE al quale va trasmesso l'atto di collaudo di cui all'art. 23, comma 7, del D.P.R. n. 380/2001;

- 3.2.3) proroga: non è possibile richiedere una proroga. La realizzazione della parte dell'intervento edilizio non ultimata entro il termine di efficacia della SCIA/DIA è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA che può essere presentata solamente qualora il completamento delle opere sia conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia ed urbanistica non risultando più applicabili le disposizioni derogatorie e/o le premialità della l.r. n. 21/2009;

3.3) le SCIA/DIA presentate entro la data del 01/06/2017 per le quali non sia intervenuta l'efficacia ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. n. 380/2001, proseguono il loro iter amministrativo di definitiva formazione;

3.4) si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 2) della presente determina che non siano in contrasto con quanto disposto al precedente punto 3.2);

3.5) il Responsabile del SUE, ove ne ricorrano le condizioni, procederà alle segnalazioni di cui all'art. 29, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 fatte salve eventuali ulteriori responsabilità come previste dalla legge.

4) **Di dare atto** che la SCIA e la SCIA alternativa al permesso di costruire sono soggette alla sospensione dell'efficacia nei casi previsti dall'art. 90, comma 10, del D.P.R. n. 81/2008 con la conseguente eventuale applicazione delle misure repressive di cui alla l.r. n. 15/2008 ed alla Parte I – Titolo IV del D.P.R. n. 380/2001;

5) **Di dare atto** che le disposizioni di cui alla presente determina rientrano tra gli atti di organizzazione degli Uffici di competenza del sottoscritto Dirigente, in qualità di Responsabile del SUE;

6) **Di stabilire** che al presente provvedimento venga data la più ampia diffusione prevedendone la pubblicazione sul portale del Comune nella sezione dedicata al SUE.

IL DIRIGENTE
SETTORE IV
Ing. Filippo Vittori

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (c.5, art.153 del D.Lgs.267/2000) –

VISTO di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, c.1, lett.a) punto 2 D.L. 78/2009) -

Lì,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Enrico Pacetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno

e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì,

IL RESPONSABILE
F.to Ing. Filippo Vittori